### XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce, 6-7-8 ottobre 2022

## **MOZIONE**

# SULL'UTILIZZO DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE DURANTE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESTATA DALL'AVVOCATO

## presentata da

# Avv. Luigi Cristiano (delegato del Foro di Brescia) Avv. Stefano Buzi (Foro di Brescia)

### PREMESSO CHE

- i sistemi di Intelligenza Artificiale (d'ora innanzi anche solo "IA") sono in continua evoluzione e vengono sempre più applicati all'attività professionale, anche forense;
- alcune aziende hanno già sviluppato sistemi informatici che utilizzano, in misura più o meno rilevante, sistemi di IA all'interno di applicativi creati per gli studi legali;
- la crescente autonomia di tali sistemi, in specie grazie alle tecnologie di *machine learning*, abilita la generazione di modelli predittivi, cui però non si accompagna sempre la "trasparenza" del processo decisionale dell'algoritmo, come anche sottolineato dal Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB, *Intelligenza artificiale e medicina: aspetti etici*, 20 maggio 2020);
- del pari, l'eterogeneità dei dati, cui la tecnologia di IA può potenzialmente attingere, può risentire del difetto di uniformità tra le informazioni stesse e/o dell'annidamento di pregiudizi umani (cd. *bias*);
- la Proposta di Regolamento Europeo sull'Intelligenza artificiale (21.04.2021, COM(2021) 206 final), agli artt. 5 ss., classifica i sistemi di IA in base al rischio di lesione dei diritti fondamentali dell'individuo:
- il Conseil des Barreaux Européens (CCBE) nel proprio "position paper" 08.10.2021 in relazione alla predetta Proposta di Regolamento Europeo, ha già avuto modo di evidenziare come i risultati ottenuti da algoritmi necessitino spesso di interpretazione tecnica nel dominio legale, per essere spiegati a e compresi da esseri umani senza profilo giuridico;
- l'impiego di questi sistemi nella pratica forense si intreccia con il necessario ossequio perlomeno degli artt. 9, 12, 14, 27 e 35 del Codice Deontologico Forense, a tutela del fondamentale diritto dell'individuo alla difesa, nonché dei principî di uguaglianza e rispetto della dignità umana;
- pertanto, l'accesso acritico a questi strumenti di Intelligenza Artificiale nell'esercizio della professione potrebbe portare a pareri palesemente non corretti o incongruenti con la domanda, o comunque non perfettamente aderenti alla fattispecie concreta;
- i sistemi oggi in uso agli studi legali, e quelli che in futuro potrebbero essere sviluppati, adottati e utilizzati, dovrebbero essere sempre soggetti al controllo e all'interpretazione umana, non potendo sostituire il consulto di un giurista esperto in materia;
- a prescindere dall'attuale dibattito sul riconoscimento della soggettività (se non addirittura della personalità) giuridica agli agenti di IA, l'attuale tenore del dibattito in materia di responsabilità civile vede la frammentazione dei soggetti cui potenzialmente imputarsi il comportamento lesivo della macchina (programmatore, produttore, addestratore, proprietario e utilizzatore), così come degli istituti giuridici da applicare, seppur allo stato quasi tutti afferenti a ipotesi di responsabilità oggettiva (da attività pericolosa ovvero da cosa in custodia ovvero ancora da prodotto);

 se così fosse, la responsabilità professionale dell'avvocato potrebbe risultare 'attratta' in quella di tipo oggettivo, seppur l'avvocato sia e dovrebbe in ogni caso essere chiamato a rispondere professionalmente anche quando fornisce al cliente pareri, consulti o previsioni frutto di algoritmi o di altri sistemi automatizzati;

### SI DÀ MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense di avviare ogni azione ritenuta utile per l'adozione a livello normativo dei seguenti principî:

- l'attività professionale dell'avvocato non potrà in nessun caso concretizzarsi nella mera esposizione di un parere svolto da sistemi di Intelligenza Artificiale;
- ogni avvocato dovrà vagliare e validare l'attività svolta dai sistemi di Intelligenza Artificiale, in maniera almeno sufficiente da poter illustrare e spiegare al cliente:
  - a) le norme di riferimento;
  - b) i precedenti analizzati;
  - c) l'iter logico seguito;
  - d) i motivi per cui non si è giunti a soluzione diversa;
- l'avvocato dovrà essere in grado di confutare o, quanto meno, saggiare criticamente il ragionamento logico su cui si è basata l'Intelligenza Artificiale;
- nell'utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale, l'avvocato dovrà adottare sistemi conformi alle norme armonizzate o comunque certificati a livello europeo, ovvero prediligere sistemi *open source* o comunque strumenti il cui algoritmo sia accessibile e analizzabile da parte di personale con adeguate competenze tecniche e, eventualmente, da comitati etici istituiti dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Nazionale Forense, dagli Ordini territoriali o da ogni altra istituzione nazionale o sovranazionale preposta alla verifica dei sistemi di IA;
- nel caso in cui dovessero essere utilizzati sistemi di Intelligenza Artificiale, anche predittiva, il cui algoritmo non sia accessibile, l'avvocato dovrà adeguatamente segnalare al cliente che gli strumenti utilizzati non permettono di verificare in maniera completa le informazioni e/o il ragionamento seguito;
- l'avvocato che abbia adottato tutte le precauzioni anzidette dovrà continuare ad essere ritenuto personalmente responsabile, ai sensi della vigente normativa in tema di responsabilità professionale e disciplinare, di eventuali consulenze, pareri, attività stragiudiziale e giudiziale – resi utilizzando strumenti di intelligenza artificiale – nel caso in cui il risultato dell'attività si dovesse rivelare manifestatamente difforme da quanto ipotizzabile da un avvocato adeguatamente formato in materia, secondo i tradizionali canoni dell'*homo eiusdem condicionis et professionis*.